

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del .../.../2019

REGOLAMENTO

SUL REGIME DEL PART TIME

aggiornato a:

Legge 133/2008

CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018

REGOLAMENTO SUL REGIME DEL PART-TIME

I N D I C E

Art. 1 Definizione	2
Art. 2 Individuazione del contingente	2
Art. 3 Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time.....	2
Art. 4 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.	4
Art. 5 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale	4
Art. 6 Norme finali ed entrata in vigore del regolamento	4

Art. 1 Definizione

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene definito in:

- a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). (art. 54-comma 2 CCNL 21/05/18)

2. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. (art. 53-comma 1 CCNL 21/05/18)

3. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008. (art. 53-comma 6 CCNL 21/05/18)

Art. 2 Individuazione del contingente

- 1. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità. (art. 53-comma 2 CCNL 21/05/18).
- 2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al punto 2. del presente articolo, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali (art. 53-comma 8 CCNL 21/05/18).
- 3. In sede di contrattazione integrativa le situazioni familiari connotate da gravità documentata sono state individuate nelle seguenti (art. 53- comma 8 CCNL 21/05/18): dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;
- 4. Nella concessione del tempo parziale, qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 1 e 2, viene data la precedenza ai seguenti casi:
 - a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;
 - b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
 - d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
 - e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
 - f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
 - g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 53-comma 9 CCNL 21/05/18)

5. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8. (art. 53-comma10 CCNL 21/05/18)
6. Salvo specifiche, gravi e motivate esigenze di natura personale e/o familiari, da valutarsi caso per caso a cura del Responsabile del Servizio Personale, non hanno inoltre diritto al tempo parziale, se non per un periodo non superiore ai sei mesi e con orario non inferiore alle 30 ore:
 - i dipendenti che stanno svolgendo il periodo di prova;
 - i dipendenti il cui profilo professionale sia unico nell'ambito della dotazione organica.

Art. 3 Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa con provvedimento del Direttore, su parere del Responsabile dell'Area di appartenenza del dipendente.
2. L'articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile con le esigenze di servizio ove il lavoratore è inserito, e deve essere definito, in accordo con il Responsabile di Area, in relazione alle esigenze di funzionalità dello stesso, nel rispetto delle direttive riguardanti l'orario di servizio dei dipendenti e di apertura al pubblico. L'orario prescelto dal dipendente non deve creare pregiudizio nello svolgimento del servizio soprattutto in funzione dei rapporti con il pubblico, per cui il Responsabile dovrà organizzare a tale fine il personale dell'ufficio ove è posto il dipendente in part-time. Ove questo non sia possibile, dato che l'Ente deve prioritariamente perseguire l'interesse pubblico, il dipendente in part-time dovrà sottostare all'orario disposto dall'Amministrazione.
3. La domanda di trasformazione, indirizzata al Direttore, al Responsabile di Area e al Servizio Personale, va presentata dai dipendenti già in servizio all'ufficio protocollo con cadenza semestrale, entro i periodi di seguito indicati: - dal 1 al 30 giugno; - dal 1 al 31 dicembre. Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 8 del presente articolo. (art. 53-comma 4 CCNL 21/05/18)
4. L'ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 6, oppure nega la stessa qualora:
 - a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dall'art. 2 comma 1;
 - b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
 - c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'ente. (art. 53-comma 5 CCNL 21/05/18)
5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna. La trasformazione non può essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. (art. 53-comma 7 CCNL 21/05/18)
6. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. (art. 53-comma 7 CCNL 21/05/18)

7. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. (art. 53-comma 11 CCNL 21/05/18)

8. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra il dipendente ed il Direttore del Consorzio, su parere del Responsabile di Area di appartenenza, (le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 7. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire. (art. 53-comma 12 CCNL 21/05/18)

9. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste all'art. 2, comma 5, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. (art. 53-comma 13 CCNL 21/05/18)

10. Ai fini dell'applicazione di quanto definito al comma 10, la domanda di ritorno al tempo pieno deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al termine del biennio, pena la perdita del diritto.

11. In deroga a quanto espresso nel comma 10, su richiesta del dipendente, previo assenso dell'Amministrazione, il termine del biennio per il rientro a tempo pieno può essere ridotto.

12. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. (art. 53-comma 14 CCNL 21/05/18)

Art. 4 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, secondo l'articolazione orizzontale, verticale o mista di cui all'art. 1 , comma 1 (art. 54-comma 1 CCNL 21/05/18)

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). (art. 54-comma 2 CCNL 21/05/18)

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. (art. 54-comma 3 CCNL 21/05/18)

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. (art. 54-comma 4 CCNL 21/05/18).

Art. 5 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. (art. 55-comma 1 CCNL 21/05/18)
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. (art. 55-comma 2 CCNL 21/05/18)
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. (art. 55-comma 3 CCNL 21/05/18)
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. (art. 55-comma 4 CCNL 21/05/18)
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9.5.2006, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. (art. 55-comma 5 CCNL 21/05/18)
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%. (art. 55-comma 6 CCNL 21/05/18)
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 ed all'art.38 del CCNL del 14.9.2000. (art. 55-comma 7 CCNL 21/05/18)
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015. (art. 55-comma 8 CCNL 21/05/18)
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. (art. 55-comma 9 CCNL 21/05/18)
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. (art. 55-comma 10 CCNL 21/05/18)

11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. (art. 55-comma 11 CCNL 21/05/18)

12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. (art. 55-comma 12 CCNL 21/05/18)

Art. 6 Norme finali ed entrata in vigore del regolamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015. 70 (art. 55-comma 13 CCNL 21/05/18)

2. Il presente regolamento recepisce la disciplina del rapporto di lavoro parziale di cui al Capo III, artt. 53,54,55,56 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018.

3. Ai sensi dell'art. 56 del CCNL 21 maggio 2018, dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL è definitivamente disapplicata la disciplina delle seguenti norme: a) art. 4 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 11 CCNL del 22.1.2004; b) art. 5 del CCNL del 14.9.2000; c) art.6 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art. 15 del CCNL del 5.10.2001; d) art. 7 del CCNL del 14.9.2000)1. (art. 56-comma 1 CCNL 21/05/18)

4. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio

5. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Area e alle rappresentanze sindacali.